Per l'antiriciclaggio modello-tipo dell'Uic

In «Gazzetta» le istruzioni per gli intermediari finanziari

Nuove disposizioni sulle modalità di segnalazione delle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. Le ha emanate l'Ufficio italiano cambi che, con la circolare 27 febbraio 2006 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 52 del 3 marzo 2006, ha aggiornato le istruzioni per la produzione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari, già diffuse con la circolare 22 agosto 1997. Il documento, in particolare, attiene ai contenuti informativi che i soggetti chiamati alla collaborazione attiva con le autorità di vigilanza devono porre nelle note descrittive dell'operazione segnalata e dei motivi del sospetto.

La segnalazione di operazione di sospetto riciclaggio deve essere redatta in conformità a un apposito modello-schema, che si articola in sei quadri: a) informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante; b) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall'operazione segnalata; c) informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita; d) informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate); e) informazioni su altri rapporti continuativi, legami con altri soggetti, altre operazioni effettuate non direttamente riconducibili al motivo del sospetto; f) informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione.

Le informazioni di cui al quadro b) comprendono gli elementi che l'intermediario indica all'Uic per descrivere la transazione oggetto di segnalazione. Sul punto, è stato innanzitutto specificato che le informazioni fornite devono essere completate con il collegamento con le segnalazioni precedentemente inoltrate e integrate con le notizie relative alla genesi della segnalazione stessa.

Quanto ai dettagli informativi sulla descrizione dell'operazione, le nuove istruzioni si soffermano, tra l'altro, sulle operazioni di gestione del contante, sulle negoziazioni di assegni con pluralità di girate e sulle operazioni collegate all'erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici. Circa i versamenti di contante, la circolare ritiene utile conoscere l'esistenza o meno di cassette di sicurezza collegabili agli stessi. In ordine ai prelievi di contante segnalati, l'Uic indica utile rilevare le operazioni che hanno portato alla formazione della provvista. Quanto ai finanziamenti pubblici, la circolare prevede l'esigenza di ottenere informazioni relative agli investimenti oggetto di finanziamento, alla persona giuridica interessata e alle modalità di utilizzo dei fondi resisi disponibili. In ordine alle operazioni collegate alla richiesta di finanziamenti bancari o di società finanziarie le nuove istruzioni precisano l'esigenza di chiarire nella segnalazione di operazione sospetta le motivazioni sottostanti alla richiesta del finanziamento.

Infine, è richiesta una sintesi significativa delle ragioni che hanno indotto l'intermediario a effettuare la segnalazione, con riferimento agli elementi oggettivi delle operazioni e al profilo del cliente, nonché l'indicazione dei soggetti individuati come collegati funzionalmente alla transazione segnalata.

LUIGI FERRAJOLI